



**DOCUMENTO DI SINTESI
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001
INTEGRATO EX L. 190/2012**

Pag. 1 di 61
Rev. 04

1	GLOSSARIO	3
2	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	6
2.1	SINTESI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	6
2.2	TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	7
2.3	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	7
3	LINEE GUIDA.....	9
4	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TRENTINO RISCOSSIONI	11
4.1	LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	11
4.2	OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ CON L'ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001	12
4.3	FUNZIONI DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001 INTEGRATO EX L. 190/2012	13
4.4	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA STRUTTURA	15
4.5	MODELLO E CODICE ETICO.....	19
5	LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI TRENTINO RISCOSSIONI.....	20
6	IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	25
7	ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001.....	28
7.1	PREMESSA.....	28
7.2	REQUISITI	28
7.3	FUNZIONI E POTERI.....	29
7.4	ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	31
7.5	FUNZIONI DI SUPPORTO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
7.6	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER LE VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	

INTEGRATO EX L. N. 190/2012	32
7.7 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....	34
8 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	35
8.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	35
8.2 INFORMAZIONE A PROFESSIONISTI, CONSULENTI E PARTNERS	35
9 SISTEMA DISCIPLINARE.....	37
9.1 PRINCIPI GENERALI	37
9.2 SISTEMA SANZIONATORIO DEI DIPENDENTI	38
9.3 SISTEMA SANZIONATORIO DEGLI AMMINISTRATORI.....	40
9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	41
9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNERS ...	42
10 COMPONENTI DEL MODELLO - QUADRO DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DI RIFERIMENTO	44
10.1 PROTOCOLLI MACRO.....	44
10.2 PROTOCOLLI MICRO.....	46
11 ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. N. 231/2001	48
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, D.LGS. N. 231/2001).....	48

Data	Versione	Approvazione e revisioni
13/10/2010	01.0	Prima stesura.
26/02/2013	02.0	Aggiornamento a seguito dell'introduzione dei reati ambientali, del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, del reato di corruzione tra privati e del reato di induzione a dare o promettere utilità.
02/12/2019	03.0	Integrazione ex L. 190/2012 come previsto dalla Determina ANAC 8/2016. Aggiornamento elenco reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001. Aggiornamento analisi dei rischi. Novità in materia di nomina dell'Organismo di Vigilanza introdotte dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1635 del 13 ottobre 2017.
28/09/2021	04.0	Formalizzazione dell'impegno al rispetto della Politica anticorruzione UNI: ISO 37001 adottata dalla Provincia autonoma di Trento. Adozione piattaforma WhistleblowingPA per le segnalazioni delle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato ex L. n. 190/2012. Aggiornamento dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001

1 GLOSSARIO

Analisi dei rischi	attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione; Trentino Riscossioni S.p.A., relativamente al reato di corruzione, ha effettuato l'analisi dei rischi sia relativamente alla corruzione "attiva" sia a quella "passiva".
Sistema di gestione per la prevenzione dei reati	parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per attuare la politica per la prevenzione dei reati.
Codice Etico	documento che enuncia i principi etici ispiratori dell'attività aziendale ed esplicita l'insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'ente/organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quando previsto a livello normativo; il Codice Etico è stato integrato dell'Allegato Codice di comportamento degli amministratori, dei Dipendenti e dei collaboratori come da Delibera della G.P. n. 90 del 2 febbraio 2015.
Linea Guida	documento afferente al Sistema documentale aziendale che enuncia i principi di riferimento per lo svolgimento dei processi rientranti nell'attività aziendale.
Procedura gestionale/operativa	documento afferente al Sistema documentale aziendale che descrive le responsabilità, le modalità operative relative allo svolgimento di attività e processi. Tale documento è sottoposto al ciclo autorizzativo previsto dalla Linea Guida di riferimento.
Processo	insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
Protocolli di prevenzione ex D.Lgs. 231/2001	insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi e operativi di comportamento che è funzionale alla gestione del rischio-reato, nel senso che la sua corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – è tale da prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001.
Protocolli di prevenzione ex L. 190/2012	insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi e operativi di comportamento che è funzionale alla gestione del rischio-reato, nel senso che la sua corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – è tale da prevenire la commissione del reato di corruzione ex L. n. 190/2012 e in generale di prevenire la cd " <i>maladministration</i> ".
Sistema disciplinare	complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato ex L. n. 190/2012 da parte dei destinatari del Modello.

Soggetti in posizione apicale	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo aziendale (ex D.Lgs. n. 231/2001, art. 5, comma 1, lett. a). Tali soggetti sono stati identificati nei Membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e nel Direttore Generale di Trentino Riscossioni S.p.A.;
C.C.N.L.	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente di Trentino Riscossioni S.p.A. (CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali).
Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'art. 6, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001.
Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (R.P.C.T.)	soggetto interno incaricato dal Consiglio di Amministrazione della Società di svolgere le attività previste dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013.
Dipendenti	tutti i dipendenti di Trentino Riscossioni S.p.A., compresi i dipendenti in distacco da o presso altri enti e/o Società.
Collaboratori	Collaboratori.
Professionisti e/o Consulenti	lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni; rientrano in questa tipologia anche i lavoratori autonomi che agiscono in nome e/o per conto di Trentino Riscossioni S.p.A. sulla base di mandato, delega, procura o procura speciale.
Partners	controparti contrattuali di Trentino Riscossioni S.p.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. consorzi, fornitori, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei Processi Sensibili.
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive modificazioni.
Linee Guida ABI	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 emanate dall'Associazione Bancaria Italiana nel febbraio 2004.
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, coerentemente alle indicazioni di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), è stato integrato, con i protocolli di prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012.
Attività/Operazione	attività, operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012.

Sensibile	
Organo Dirigente	v. "Soggetti Apicali".
Organi Societari	Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e Collegio Sindacale (C.S.) di Trentino Riscossioni S.p.A..
Ente	soggetto (società o associazione) dotato o privo di personalità giuridica;
Destinatari	soggetti apicali e sottoposti.
Sottoposti	persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali (ex D.Lgs. n. 231/2001, art. 5, comma 1, lett. b).
P.A.T.	Provincia Autonoma di Trento, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
P.N.A.	Piano nazionale anticorruzione approvato da C.I.V.I.T. – Autorità Nazionale Anticorruzione – ai sensi della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivi aggiornamenti.
Autorità	Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, "Garante della privacy", A.N.A.C. e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.
Processi Sensibili	attività di Trentino Riscossioni S.p.A. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di Reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012.
Reati	reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012.
Convenzione tra P.A.T. e Trentino Riscossioni S.p.A.	insieme di norme che regolano i rapporti operativi tra la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Riscossioni S.p.A.
Convenzione tra Comuni e Trentino Riscossioni S.p.A.	insieme di norme che regolano i rapporti operativi tra i Comuni associati e Trentino Riscossioni S.p.A.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Sintesi del Decreto e della normativa rilevante: il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 - sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di

contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2.2 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

I reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 sono elencati nel capitolo 11 del presente documento *“ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/2001”* (fonte Confindustria).

2.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lettera a)) qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso in cui invece il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati all'art. 5, comma 1, lettera a) (soggetti in posizione apicale) l'art. 7 prevede la responsabilità dell'Ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati

della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- 2) prevedere specifici protocolli di prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001;
- 3) programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 4) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 6) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. (Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti Trentino Riscossioni ritiene idoneo l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal CCNL come meglio specificato al punto 9.2).

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità degli stessi a prevenire i reati.

È infine previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3 LINEE GUIDA

Per garantire le finalità della legge i Modelli di organizzazione e di gestione adottati dalle organizzazioni, possono, come peraltro indicato dallo stesso Decreto, svilupparsi sulla base di linee guida o codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Ancorché tale indicazione non sia direttamente applicabile al proprio caso specifico, nella predisposizione del Modello, Trentino Riscossioni ha voluto comunque ispirarsi ad alcuni codici disponibili redatti da associazioni di categorie in qualche misura affini e precisamente:

- Linee Guida di Confindustria (aggiornate al marzo 2014 e ss.mm.);
- Linee Guida dell'ABI (aggiornate al febbraio 2004 e ss.mm.);

prendendo anche spunto dai Modelli già predisposti da società di rilevanza nazionale, salvo apportare i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di Trentino Riscossioni.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di apposite procedure;
- adempimento degli obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

A tal fine è necessario un sistema coordinato di strutture organizzate volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno;
- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere individuate nei seguenti strumenti:

- codice etico e codice di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;

- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TRENTINO RISCOSSIONI

4.1 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa

Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita il 1° dicembre 2006 (art. 34 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3) con l'obiettivo di rappresentare, nel settore della gestione delle entrate tributarie e/o patrimoniali, un punto di riferimento unitario per i cittadini e per tutti gli enti pubblici - ad esclusione di quelli statali - presenti sul territorio trentino.

La Provincia Autonoma di Trento, in virtù delle competenze primarie ad essa riservate dallo Statuto Speciale di Autonomia, è titolare di numerose tipologie di entrate, sia tributarie che patrimoniali e Trentino Riscossioni si trova a gestire entrate di varia natura, da quelle tipicamente di competenza degli enti comunali e provinciali a quelle che altrove competono alle Regioni.

In particolare, l'oggetto sociale prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
- riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale;
- consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte locali e erariali ed eventuali attività accessorie o strumentali a quelle precedentemente indicate;
- ogni altra operazione utile o necessaria, ivi incluse tutte le operazioni e gli investimenti funzionali alla prestazione di servizi a favore dei futuri soggetti partecipanti o affidanti.

Trentino Riscossioni si configura giuridicamente come società per azioni, e quindi come soggetto di natura privatistica, anche se nello svolgimento dei propri compiti istituzionali la sua attività è in parte disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, nonché da disposizioni di convenzioni attuative con i soci pubblici, in particolare con la Provincia Autonoma di Trento, che assumono rilievo pubblicistico.

La struttura organizzativa di Trentino Riscossioni è rappresentata nella Disposizione Organizzativa DO-TR (e allegato DO-TR-A01 Organigramma sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul

lavoro) pubblicata nella rete aziendale della Società nella sezione dedicata al Sistema Documentale Aziendale.

Come indicato da ANAC (P.N.A. Determina 8/2016), Trentino Riscossioni, ha integrato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 al fine di renderlo idoneo alla prevenzione del reato di corruzione ex L. 190/2012.

4.2 Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001

Trentino Riscossioni - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative del proprio azionista e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito denominato "Modello") per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti, collaboratori e partner d'affari.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Trentino Riscossioni, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello, i cui tratti principali sono evidenziati nel presente Documento di sintesi, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Trentino Riscossioni con delibera del 13 maggio 2010. In attuazione di quanto previsto dal Decreto, in passato il Consiglio di Amministrazione ha sempre nominato l'Organismo di Vigilanza, attribuendogli la funzione di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. A seguito della delibera di Giunta Provinciale n.1635 del 13 ottobre 2017, la nomina dell'Organismo di Vigilanza compete ora all'Assemblea e non più al Consiglio di Amministrazione.

Il presente documento è stato inoltre aggiornato:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 26 febbraio 2013, a seguito dell'introduzione dei reati ambientali, del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui

soggiorno risulta irregolare, del reato di corruzione tra privati e del reato di induzione a dare o promettere utilità;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 2 dicembre 2019 (integrazione ex Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed aggiornamento dei reati presupposto).

4.3 Funzioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.


In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Trentino Riscossioni nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Trentino Riscossioni in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Trentino Riscossioni intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza e al RPCT di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione all'Organo di Vigilanza e all'RPCT di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post) delle varie componenti Macro e Micro del Modello;
- strutturazione del Sistema dei controlli interni aziendali su tre livelli di controllo, come evidenziato nella figura sottostante "La piramide dei controlli". In particolare la struttura dei controlli interni è così articolata:
 - I livello: controlli di routine, implementati direttamente nel processo. Tali controlli sono in capo al responsabile del processo e ai soggetti parte attiva del processo ed hanno ad oggetto la totalità delle operazioni/attività di competenza; i controlli riguardano il presidio di tutti i rischi identificati sul processo (rischi operativi, di *compliance*, finanziari, ..);
 - Il livello: controlli/verifiche di *compliance* a determinate norme tecniche o giuridiche (esempio: salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs 231/2001, Protezione dei dati personali, L 190/2012, D.lgs 33/2013..) che impattano su specifiche attività aziendali. Tali controlli hanno ad oggetto un campione delle operazioni/attività e sono effettuati da un soggetto diverso dai soggetti parte attiva del processo e dal responsabile del processo;
 - III livello; valutazione del disegno dei controlli aziendali al fine di valutare se il Sistema dei controlli interni, fatto adeguatamente funzionare, possa prevenire, contenere o correggere i rischi che minacciano gli obiettivi aziendali. Tali controlli sono effettuati dal Collegio Sindacale e dal Servizio Controlli interni del C.S.C., qualora incaricato.

LA PIRAMIDE DEI CONTROLLI**4.4 La costruzione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e la sua struttura**

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, Trentino Riscossioni ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

A tale scopo Trentino Riscossioni ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, tutte rivolte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di riferimento.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

L'identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, disposizioni organizzative, ecc..) ed una serie di confronti con il vertice aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione di Reati.

Successivamente a tale fase di indagine si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

In funzione del "grado di sensibilità" della singola attività e del livello di congruenza

organizzativa riscontrato è stata tracciata una mappatura dei rischi.

Questo strumento consente non soltanto di massimizzare l'efficacia delle attività di controllo, ma anche di individuare gli interventi prioritari di miglioramento della prassi organizzativa che permettano di gestire con sempre maggiore efficacia l'applicazione del modello.

In sostanza l'obiettivo di questa fase è stato, attraverso l'analisi dello specifico contesto aziendale, identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potesse ritenere possibile, non soltanto in astratto, la commissione di reati ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto.

L'Analisi del rischio è oggetto di aggiornamento continuo coerentemente alle novità organizzative e normative di riferimento. Inoltre, l'attività di audit prevista dal Piano di Audit integrato (approvato da OdV e RPCT e condiviso con il Consiglio di Amministrazione) permette di aggiornare tempestivamente l'analisi del rischio e di individuare tempestivamente la necessità di aggiornare i protocolli di prevenzione sui vari processi sensibili.

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del Modello.

Il presente documento costituisce il documento di sintesi delle regole e dei principi generali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato ex L. n. 190/2012 adottato dalla Società.

Il Modello di Trentino Riscossioni non è costituito da Parti speciali che disciplinano ambiti specifici (come potrebbero essere, ad esempio la Parti speciali a presidio del reato di corruzione o del reato di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime ex D.lgs 81/08) ma da diverse componenti che, in modo integrato, presidiano i rischi di reato impattanti sull'organizzazione e sui suoi processi: i Protocolli Macro dettano principi e regole generali applicabili a tutti gli ambiti di attività mentre i Protocolli Micro, avendo ad oggetto specifici processi aziendali, ne disciplinano l'organizzazione avendo lo scopo, coerentemente all'analisi del rischio effettuata, di disegnarne l'organizzazione nell'ottica della prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012.

Le diverse componenti del Modello (Protocolli Macro: Codice Etico, sistema sanzionatorio, sistema dei poteri e Protocolli Micro: Linee Guida, Procedure gestionali ed operative afferenti al

Sistema documentale aziendale) saranno via via aggiornate dai soggetti a ciò autorizzati, coerentemente a quanto definito dal Sistema dei poteri aziendale.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il Modello si inserisce nel più ampio e previgente sistema di controllo costituito principalmente da:

- prassi operative già ampiamente consolidate in azienda, che prevedono livelli di controllo diversificati e filtri di vario genere nello svolgimento delle attività;
- l'applicazione dei poteri di verifica da parte dell'azionista di riferimento;
- l'attività istituzionale di revisione da parte del collegio sindacale e/o dei revisori contabili.

Nel novero degli specifici strumenti di gestione e di controllo già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai Reati da prevenire, Trentino Riscossioni ha individuato:

- il sistema di gestione aziendale, e precisamente il Sistema Documentale Aziendale (procedure, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale), ed il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale ed ai collaboratori;
- la formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio applicato da Trentino Riscossioni;
- il sistema normativo di riferimento per l'operatività di Trentino Riscossioni e la convenzione in essere tra Trentino Riscossioni e Provincia Autonoma di Trento;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente documento, per evidenti limiti di spazio e per la finalità dello stesso, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le Linee Guida, in base alle quali è stata impostata l'analisi delle Attività Sensibili specifiche di Trentino Riscossioni;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- la messa a disposizione all'O.d.V. di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i requisiti indicati dalla L. n. 190/2012 relativamente al ruolo e alla responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- i principi generali di un adeguato Sistema di gestione e di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'O.d.V. delle informazioni rilevanti;
- infine, il Sistema di Controlli Interni, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un'alta rilevanza delle Attività Sensibili.

Essendo il presente documento un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma I lett. a) del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Trentino Riscossioni. A tal fine sono da intendersi come sostanziali quelle modifiche ed integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel modello, nei poteri e doveri dell'O.d.V. e nel sistema sanzionatorio.

È peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale. Tali modifiche verranno comunicate al C.d.A. con cadenza almeno annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate.

4.5 Modello e Codice Etico

I principi generali, le regole di comportamento contenute nel presente documento si integrano con quelle del Codice Etico e dell'allegato Codice di Comportamento.

Sotto tale profilo, infatti il Codice Etico (e allegato Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori ex Delibera P.A.T. n. 90/2015) rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da Trentino Riscossioni allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che Trentino Riscossioni riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte:

- a) di tutti i dipendenti di Trentino Riscossioni, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata;
- b) dei componenti dei diversi organi sociali;
- c) di tutti i prestatori d'opera che, a diverso titolo, collaborano con la Società, ivi compresi i membri delle commissioni giudicatrici e tutti i professionisti chiamati a svolgere la loro attività per conto e a favore di Trentino Riscossioni;
- d) di ogni altro soggetto che nei rapporti con Trentino Riscossioni, anche di natura istituzionale, dichiara di richiamarsi al suddetto Codice.

5 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI TRENTINO RISCOSSIONI

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da Trentino Riscossioni ai fini di individuare le aree di rischio rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012, è emerso che le fattispecie di reati commettabili per la stessa Trentino Riscossioni sono riconducibili sostanzialmente alle attività tipiche dei Settori aziendali evidenziati nel proseguito.

Nel corso del 2019 la Società, con il supporto del Centro Servizi Condivisi, ha effettuato l'aggiornamento del *risk assessment*; l'analisi ha riguardato 88 attività raggruppate nei diversi ambiti di competenza dei diversi Settori organizzativi svolte dai Settori aziendali (come formalizzate nella Disposizione Organizzativa della Società).

In particolare si è rilevato quanto segue:

- alcuni rischi reato ex D.Lgs. n. 231/2001 risultano “Non Applicabili” in considerazione delle attività svolte dalla Società:
 - nell'ambito dei Delitti informatici e trattamento illecito di dati: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
 - delitti di criminalità organizzata;
 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - delitti contro l'industria e il commercio;
 - nell'ambito dei Reati societari: indebita restituzione dei conferimenti, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, omessa comunicazione del conflitto di interessi, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
 - delitti contro la personalità individuale;
 - abusi di mercato;
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - reati ambientali: disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente (inquinamento e

disastro ambientale), circostanze aggravanti (ipotesi associative), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, commercio di esemplari di specie dell'allegato a, appendice I e III, ed allegato c, parte 2 – divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, norme in materia penale – scariche di acque reflue industriali, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, bonifica di siti, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sanzioni-emissioni, misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – inquinamento colposo, attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – inquinamento doloso;

- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - razzismo e xenofobia;
 - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
 - reati transnazionali
 - contrabbando.
- per quanto riguarda i rischi ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 potenzialmente impattanti sulle attività di staff e di linea della Società, si evidenzia che:
 - le attività afferenti alle funzioni/Settori aziendali sotto evidenziate sono presidiate dai Protocolli di Prevenzione ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012, pertanto presentano un grado di **rischio basso**:
 - o Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
 - CONTABILITÀ
 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

- FASE COATTIVA
- ACCERTAMENTO E CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- GESTIONE ENTRATE
- o Reati Societari: false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali (fatti di lieve entità), false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, impedito controllo, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, corruzioni tra privati, istigazione alla corruzione:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTABILITÀ
 - RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
 - ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO
 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
 - TRIBUTI PROVINCIALI
 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
 - GESTIONE ENTRATE
 - FASE COATTIVA
 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- o Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
- o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTABILITÀ
 - RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
 - ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO
 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
 - TRIBUTI PROVINCIALI
 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
 - GESTIONE ENTRATE

- FASE COATTIVA
- ACCERTAMENTO E CONTROLLO TRIBUTI LOCALI
- o Reati ambientali: inquinamento ambientale:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
 - GESTIONE ENTRATE – SUPPORTO INFORMATICO -
- o Reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTABILITÀ
- le seguenti attività afferenti alle funzioni/Settori aziendali sotto evidenziate, pur in presenza di Protocolli ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012, presentano un grado di **rischio medio**, pertanto necessitano di un rafforzamento dei presidi, come evidenziato nella gap analysis:
 - o Delitti informatici e trattamento illecito dei dati: documenti informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTABILITÀ
 - RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
 - ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO
 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
 - TRIBUTI PROVINCIALI

- VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
- ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI TRIBUTI LOCALI
- FASE COATTIVA
- GESTIONE ENTRATE
- o Corruzione ai sensi della L. n. 190/2012:
 - DIRETTORE GENERALE
 - CONTABILITÀ
 - RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
 - ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO
 - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI
 - TRIBUTI PROVINCIALI
 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO DI TRIBUTI LOCALI
 - FASE COATTIVA
 - GESTIONE ENTRATE

Per il dettaglio delle attività afferenti all'ambito di competenza di ciascun Settore si rinvia alla consultazione del DB Analisi rischio reati D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012, file archiviato nell'intranet aziendale, in una cartella dedicata ad accesso limitato. In particolare nel file, a fronte di ciascun rischio reato associato al Direttore Generale o ai Coordinatori di Settore sono associati i Protocolli di Prevenzione in vigore.

L'O.d.V. e il RPCT, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno il compito di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società, potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

6 IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come da indicazioni dell'ANAC, il Piano di Prevenzione della corruzione ex L. 190/2012, originariamente implementato quale impianto autonomo, è stato integrato nel Modello; alcune componenti del Modello sono già state integrate (ad esempio il Codice Etico e l'allegato Codice di comportamento), altre, in particolare i cd Protocolli Micro, sono in corso di implementazione.

Come evidenziato nel capitolo precedente, nel 2019 la Società ha effettuato l'attività di aggiornamento dell'analisi dei rischi ex D.lgs 231/2001 e L.190/2012; a valle di tale attività sono state aggiornate le attuali componenti del Modello, in particolare i cd Protocolli Micro.

Allo stato attuale le caratteristiche principali del Sistema di prevenzione della corruzione implementato dalla Società sono evidenziate nella Linea Guida, parte componente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, LG-TR-02 "Sistema di prevenzione della corruzione – Programma per la trasparenza e l'integrità".

I presidi di prevenzione della corruzione, cd. "Protocolli", sono stati implementati in coerenza con i contenuti del Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Socio unico Provincia autonoma di Trento; Trentino Riscossioni S.p.A. si riconosce nei contenuti della Dichiarazione di Policy adottata dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi del punto 5.2 della norma tecnica UNI ISO 37001, che reca:

"In osservanza delle normative nazionali ed internazionali, nonché in applicazione di quanto previsto al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento e dal Codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, la Provincia non tollera la corruzione in qualsivoglia forma. In particolare, in relazione all'attività - attuale o potenziale - dell'Ente e, comunque, per ogni ambito di attività di interesse dell'Ente stesso, i destinatari della Policy non devono:

- *offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare un terzo a dare o pagare, direttamente o indirettamente, indebiti benefici, vantaggi economici di qualsivoglia valore o altre utilità, anche non economiche, ad un terzo (che sia Pubblico Ufficiale, oppure Incaricato di Pubblico Servizio oppure un privato) come incentivo o ricompensa, per agire od omettere azioni in relazione alle mansioni di taluno, indipendentemente dal luogo dove la dazione è effettuata od offerta e dal luogo dove i terzi o il destinatario operano;*
- *richiedere od accettare, o autorizzare un terzo a richiedere od accettare, direttamente o indirettamente, indebiti benefici, vantaggi economici di qualsivoglia valore o altre utilità,*

anche non economiche, da un terzo (un privato oppure, in ipotesi, anche un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) come incentivo o ricompensa per agire od omettere azioni in relazione alle proprie mansioni, indipendentemente dal luogo dove la dazione è effettuata od offerta e dal luogo dove i terzi o il destinatario operano. Sono inoltre vietate le condotte illecite meglio specificate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento e nel Codice di comportamento. La violazione delle regole di cui alla presente Policy, oltre a costituire una violazione del Piano triennale e del Codice di comportamento, può esporre la Provincia autonoma di Trento e le società controllate o partecipate dalla medesima al rischio di sanzioni, nonché a un grave danno reputazionale. In applicazione del principio “zero tolerance”, la Provincia autonoma di Trento non ammette eccezioni alle prescrizioni e ai divieti di cui alla presente Policy. Si precisa come la convinzione di agire a vantaggio della Provincia non possa giustificare in alcun modo l’adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. La Provincia autonoma di Trento incoraggia il Personale affinché ogni dubbio sia sollevato tempestivamente e rappresentato al proprio superiore gerarchico. La Provincia autonoma di Trento garantisce che nessun dipendente sia sanzionato, licenziato, demansionato, sospeso, trasferito o discriminato in alcun modo (i) per essersi rifiutato di adottare una condotta illecita, anche se da tale rifiuto siano derivate conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale e non, per la Provincia autonoma di Trento, né (ii) per aver effettuato una segnalazione in buona fede in merito a violazioni della normativa anticorruzione o della Policy.”.

Trentino Riscossioni S.p.A. si impegna a rispettare, per il proprio ambito di competenza, la Dichiarazione di Policy adottata dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi del punto 5.2 della norma tecnica UNI ISO 37001, riconoscendo nei suoi principi e contenuti i Protocolli di prevenzione della corruzione implementati nel proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato ex L. 190/2012.

La Società ha identificato il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza; le sue generalità sono pubblicate nella Sezione Società Trasparente del sito internet istituzionale della Società. Compiti e responsabilità del RPCT sono definiti dalla normativa di riferimento (L. 190/2012, Piano nazionale anticorruzione, delibere A.N.A.C.).

Ferma restando l’autonomia e l’indipendenza riconosciute dalla normativa, il RPCT, al fine di garantire l’effettiva integrazione dei protocolli della prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012 nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, opera congiuntamente all’O.d.V., nei casi e nelle modalità di seguito evidenziate.

I compiti e le responsabilità del RPCT sono definiti dalla L. n. 190/2012; la Linea Guida LG-TR-02

“Sistema di prevenzione della corruzione – Programma per la trasparenza e l’integrità” evidenzia le modalità organizzative e operative adottate dal RPCT per l’esercizio delle proprie funzioni.

7 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

7.1 Premessa

L'art. 6, lett. b) del Decreto prevede che il compito di vigilanza e di aggiornamento del Modello sia affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (nel presente documento definito Organismo di Vigilanza e indicato con la sigla O.d.V.).

La scelta del soggetto più idoneo ad assumere detto compito e quindi a svolgere (secondo la terminologia usata nel presente documento) le funzioni di Organismo di Vigilanza, con l'approvazione della Delibera della Giunta Provinciale n. 1635 del 13 ottobre 2017, compete al Socio; in precedenza l'Organismo di Vigilanza era stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Tale scelta è determinata dalla considerazione delle dinamiche organizzative interne e dalle garanzie fornite dal soggetto circa il possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, come precisati nel successivo p.to 7.2.

È pertanto rimesso al suddetto organo responsabile il compito di svolgere - come O.d.V. - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Per decisione degli organi deliberativi della Società le funzioni di vigilanza vengono estese al controllo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di Trentino Riscossioni.

Per garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso specifico ha come referente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione stesso. Un ulteriore referente è il Collegio Sindacale.

Le modalità dettagliate di funzionamento dell'O.d.V. sono definite nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ed in ulteriori eventuali documenti organizzativi di cui l'organismo vorrà dotarsi. Sia il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza sia gli eventuali documenti organizzativi dovranno essere portati alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Requisiti

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere l'Organo di Vigilanza, fatti salvi ulteriori requisiti definiti dal Socio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** per assicurare tale requisito, il soggetto che assume la funzione di O.d.V. deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica più alta possibile prevedendo il riporto, come già esplicitato al punto precedente, direttamente ai vertici della società. Nell'attuale configurazione organizzativa il requisito è rispettato.
- **Professionalità:** questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui il soggetto incaricato deve essere dotato per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata; con particolare riferimento alle competenze di natura organizzativa e a quelle di natura giuridico-legale in ambito societario.
- **Continuità di azione:** per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, è opportuno che l'incarico sia di durata almeno triennale.
- **Poteri di modifica e di iniziativa:** l'O.d.V. ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

Coerentemente a quanto previsto dal Comunicato del Presidente di A.N.A.C. di data 26 ottobre 2016, l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può essere conferito previa verifica dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti).

7.3 Funzioni e poteri

All'O.d.V. di Trentino Riscossioni è affidato sul piano generale il compito:

- a) di vigilare, periodicamente e in modo rotativo, sul rispetto del Modello da parte dei destinatari (dipendenti, collaboratori, Amministratori, Sindaci, ecc.) in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b) di valutare con frequenza prestabilita la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto relativi alle attività sensibili;
- c) di segnalare eventuali opportunità di miglioramento e di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

L'O.d.V., avvalendosi dei poteri allo stesso attribuiti, è chiamato a svolgere primariamente le seguenti attività:

- verifiche e controlli:
 - verificare che vi sia una adeguata adozione dei Protocolli Macro e Micro individuati dal Modello ai fini della prevenzione dei reati presupposto;
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini del controllo dell'adeguatezza e della coerenza della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
 - effettuare verifiche straordinarie e/o indagini mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" o laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V. o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
 - raccogliere informativa in merito all'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione afferente al Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008;
 - collaborare con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
 - riferire almeno annualmente con apposita relazione scritta al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed all'effettività ed adeguatezza del Modello.
- Formazione e sensibilizzazione:

- collaborare per la definizione di seminari e programmi di formazione per il personale interno e per i collaboratori esterni, nonché del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare agli stessi ed agli Organi Societari, finalizzate a fornire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- segnalare gli opportuni aggiornamenti nella rete aziendale contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. n. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.
- Follow up e aggiornamento del sistema:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - valutare le esigenze di aggiornamento del Modello e segnalare le opportunità di miglioramento;
 - monitorare la congruenza dell'organigramma aziendale con le procedure di riferimento;
 - predisporre eventuali relazioni istruttorie in ordine all'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, collaborando con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti.

Nei casi in cui le attività riguardano anche l'ambito ex L.190/2012, l'O.d.V. può coordinarsi con il RPCT.

7.4 Attività di Reporting nei confronti degli organi societari

L'O.d.V. di Trentino Riscossioni si relaziona costantemente con il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità definite nel Regolamento dell'O.d.V..

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale costituisce un ulteriore fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'O.d.V. con le maggiori garanzie di indipendenza.

Gli incontri verranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno custodite dall'O.d.V.

Almeno una volta all'anno l'O.d.V. di Trentino Riscossioni trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una Relazione scritta sullo stato di attuazione e il rispetto del Modello.

La Relazione avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'O.d.V.;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Trentino Riscossioni, sia in termini di efficacia del modello;

3. l'evidenza delle carenze e il suggerimento delle azioni da intraprendere.

7.5 Funzioni di supporto all'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. fornisce contributi, pareri ed apporti specifici di competenza su richiesta delle altre funzioni aziendali per:

- gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini del controllo e della prevenzione della commissione dei reati societari;
- la formazione del personale interno e dei collaboratori esterni;
- il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e l'integrazione dell'attività futura;
- il rispetto delle procedure assuntive, amministrative e contabili aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;
- l'adozione di eventuali procedimenti disciplinari.

7.6 Obblighi di informazione per le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato ex L. n. 190/2012

L'O.d.V. deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e dei Collaboratori, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Trentino Riscossioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; specifici flussi informativi vengono definiti all'interno di procedure afferenti al Sistema Documentale Aziendale.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'O.d.V. eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno il dovere di segnalare all'O.d.V. eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, Collaboratori, Amministratori o Sindaci delle quali essi siano venuti a conoscenza.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate

erroneamente e/o in mala fede. I Dipendenti, i Collaboratori, gli Amministratori, i Sindaci e chiunque abbia notizia in merito ad una violazione (o presunta violazione) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato ex L. n. 190/2012 sono tenuti ad effettuare la segnalazione all'O.d.V.; se la violazione (o presunta violazione) riguarda i protocolli di prevenzione della corruzione, la segnalazione può essere effettuata indistintamente all'O.d.V. o al RPCT che condivideranno l'informativa ricevuta e si coordineranno nella gestione della stessa.

Trentino Riscossioni, previa valutazione della compliance alla L. n. 179/2017 da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si è dotata della piattaforma WhistleblowingPA per la gestione di tali segnalazioni. La piattaforma garantisce infatti il rispetto della L. n. 179/2017 che disciplina il whistleblowing in Italia e in particolare la tutela del segnalante, come evidenziato nella Linea Guida "LG-TR-02 – SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ. Il canale per la segnalazione è accessibile dal sito internet della Società nella sezione "Società Trasparente – Altri Contenuti Prevenzione della Corruzione. Le modalità di gestione delle segnalazioni dei cd. "whistleblowers" sono evidenziate nella suindicata Linea Guida.

L'O.d.V./RPCT prende in carico le segnalazioni ricevute (anche quelle in forma anonima) e si attiva con una prima analisi al fine di valutare la necessità di attivare una verifica straordinaria.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Trentino Riscossioni o suoi Dipendenti, Collaboratori od Organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Trentino Riscossioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o

violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

7.7 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'O.d.V. effettua l'attività di vigilanza prevista dal D.lgs 231/2001 coordinandosi, se necessario, con soggetti terzi dotati di adeguate caratteristiche di professionalità.

L'attività di vigilanza, nell'ambito del presidio del reato di corruzione, può essere svolta congiuntamente da O.d.V. e RPCT.

L'esito di tali verifiche, fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, sarà riassunto nella Relazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Trentino Riscossioni. L'O.d.V. sulla base dell'andamento degli esiti delle verifiche effettuate valuterà l'opportunità di sottoporre con maggiore frequenza l'esito delle verifiche al Consiglio di Amministrazione.

8 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1 Formazione ed informazione

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di Trentino Riscossioni garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti che dei Collaboratori. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, già presenti in azienda o da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'O.d.V. e dal RPCT per la parte di competenza in collaborazione con i Responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell' applicazione del Modello.

Ai nuovi assunti e a coloro che stipulano per la prima volta un contratto di collaborazione (tirocinio, stage,...) con Trentino Riscossioni, la formazione viene organizzata dal responsabile Risorse Umane ed erogata a cura dell'O.d.V. / RPCT che potranno avvalersi del supporto del Servizio Controlli Interni del Centro Servizi Condivisi. La formazione è tracciata nella specifica Modulistica registrata al protocollo aziendale.

Periodicamente l'O.d.V. e il RPCT approvano il Piano formativo integrato ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 che pianifica i contenuti e i tempi della formazione a beneficio di Amministratori, Collegio Sindacale, dipendenti e collaboratori.

Specifiche attività formative potrà inoltre essere erogata a valle dell'aggiornamento delle varie componenti del Modello.

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 è programmata ed erogata a cura dei soggetti responsabili del Sistema per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'attività formativa erogata è tracciata nella Relazione annuale dell'OdV – RPCT.

I documenti che compongono il Modello sono pubblicati nella rete aziendale a cui hanno accesso tutti i destinatari interni del Modello.

8.2 Informazione a Professionisti, Consulenti e Partners

A tutti i soggetti contraenti con la Società è fornita l'indicazione circa l'adozione del Modello; specifiche

clausole contrattuali garantiscono la presa di conoscenza da parte delle controparti dei contenuti del Modello. Nei contratti sono altresì inserite le clausole in materia di prevenzione della corruzione previste dal Codice di comportamento allegato al Codice Etico aziendale.

9 SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo ad irrogare sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole implementate dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'O.d.V. ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. e) del D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione e nel rispetto del principio di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il potere disciplinare di cui al d.lgs. 231/2001 è esercitato secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare, su segnalazione dell'O.d.V. L'O.d.V. in particolare, dovrà provvedere alla segnalazione all'organo competente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

In particolare, Trentino Riscossioni S.p.A. si avvale di un sistema disciplinare integrato "231-Anticorruzione e Trasparenza", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2016, che è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari e che individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, nel rispetto delle procedure e di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

a) volontarietà o involontarietà del comportamento;

- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato alla Società;
- d) entità del danno creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni;
- e) livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

9.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti ai CCNL applicati delle singole regole comportamentali di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato ex L. n. 190/2012 (Codice etico, sistema dei poteri, regole definite all'interno del Sistema documentale aziendale, ...) costituisce illecito disciplinare.

In particolare, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello - in proporzione alla gravità delle infrazioni e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) richiamo verbale

- violazione delle procedure aziendali e/o adozione di comportamenti non coerenti con il Modello o il Codice Etico (es. mancata osservanza delle procedure prescritte, omessa comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, omesso controllo a lui competente ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle previsioni contenute o richiamate dal Modello o dal Codice Etico; trattasi di fattispecie costituenti lievi irregolarità/negligenze nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti;

b) rimprovero scritto

- violazione reiterata delle procedure aziendali e/o adozione reiterata di comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice

Etico; trattasi di fattispecie costituenti irregolarità/negligenze di media gravità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti o recidiva nei comportamenti sanzionabili con il richiamo verbale di cui al precedente punto a);

c) multa

- continua violazione reiterata delle procedure aziendali e /o di comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico; trattasi di fattispecie costituenti irregolarità/negligenze nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti o recidiva nei comportamenti sanzionabili con il rimprovero scritto di cui al precedente punto b);

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione

- violazione delle procedure aziendali e/o adozione di comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno alla Società, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio; trattasi di fattispecie costituenti gravi irregolarità/negligenze nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti o recidiva nei comportamenti sanzionabili con la multa di cui al precedente punto c);

e) licenziamento per giustificato motivo

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; trattasi di fattispecie costituenti gravissime irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti o grave recidiva nei comportamenti sanzionabili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione di cui al precedente punto d);

f) licenziamento per giusta causa

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e delle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché da far venire meno il vincolo fiduciario dell'azienda nei suoi confronti; trattasi di fattispecie che, per la gravità del comportamento, impongono la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso.

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di

adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e quindi il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i "Comportamenti sanzionabili dei dipendenti" di cui al sistema sanzionatorio integrato approvato in data 21 dicembre 2016, verranno applicate – a seconda della gravità dell'infrazione e in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, - le sanzioni qui di seguito elencate:

a) licenziamento per giustificato motivo

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; trattasi di fattispecie costituenti gravissime irregolarità nell'adempimento dei propri doveri o nell'esecuzione dei propri compiti;

b) licenziamento per giusta causa

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni e delle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tale da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché da far venire meno il vincolo fiduciario dell'azienda nei suoi confronti; trattasi di fattispecie che, per la gravità del comportamento, impongono la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'O.d.V.

9.3 Sistema sanzionatorio degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, conclusa l'attività di verifica dell'O.d.V., comminerà le sanzioni qui di seguito

indicate, commisurate alla gravità delle infrazioni e in considerazione della particolare natura del rapporto:

a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni

- violazione delle procedure aziendali e/o adozione di comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno alla Società, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;

b) revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

c) decurtazione degli emolumenti

- adozione, da parte dell'amministratore senza deleghe nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

d) provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 c.c. da parte dell'Assemblea

- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate non esclude la facoltà della Società di promuovere ex art. 2393 c.c. l'azione di responsabilità.

9.4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, il Consiglio di Amministrazione, conclusa l'attività di verifica dell'O.d.V., comminerà le sanzioni qui di seguito indicate, commisurate alla gravità delle infrazioni e in considerazione della particolare natura del rapporto:

a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni

- violazione delle procedure aziendali e/o adozione di comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno alla Società, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
- b) *la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2400 c.c.*
- adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tale da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate non esclude la facoltà della Società di promuovere ex art. 2407, comma 3, c.c. l'azione di responsabilità.

9.5 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e partners

Ogni violazione delle regole di cui al Modello applicabili ai Collaboratori, Professionisti, Consulenti od ai Partners o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata, in conformità a quando disciplinato nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, con le sanzioni di seguito indicate:

a) *diffida al puntuale rispetto delle previsioni*

- inosservanza di una o più delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello o nel Codice Etico; trattasi di fattispecie costituenti lievi irregolarità nell'ambito del rapporto contrattuale;

b) *risoluzione del contratto*

- violazione di una o più delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel Modello o nel Codice Etico che determinino un danno patrimoniale alla Società o esponano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verificatasi in conseguenza dei suddetti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le misure sono definite nel Codice Etico e Allegato Codice di Comportamento e possono essere oggetto di specifiche clausole contrattuali.

10 COMPONENTI DEL MODELLO - QUADRO DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DI RIFERIMENTO

Di seguito si evidenzia il quadro dei Protocolli di riferimento identificato al fine di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e del reato di corruzione ex L. n. 190/2012.

Con il termine “Protocollo” si intende un insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi e operativi di comportamento che é funzionale alla gestione del rischio-reato, nel senso che la sua corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – é tale da prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex 231.

Il quadro di protocolli di riferimento rappresenta il sistema di protocolli di prevenzione adottati nel Modello Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 in linea con le best practices nazionali e internazionali in materia di sistemi di controllo interno e con le Linee Guida di Confindustria in materia di 231.

Il quadro di protocolli di riferimento si divide in:

- **Protocolli Macro**, che interessano il modello di governance aziendale ed impattano sul sistema di controllo interno a livello di Società in generale, ossia sulle componenti chiave del Modello (Sistema organizzativo, Sistema dei Poteri, Sistema dei Processi, Codice Etico, Sistema Sanzionatorio, Organismo di Vigilanza).
- **Protocolli Micro**, che si rivolgono a ciascun processo identificato come “sensibile” in sede di analisi e valutazione del rischio ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 (Documento riservato di Analisi dei rischi) effettuata al fine di disciplinare operativamente le specifiche attività/processi sensibili.

10.1 Protocolli Macro

Per ciascuna delle componenti chiave del Modello (Sistema organizzativo, Sistema dei Poteri, Sistema dei Processi, Codice Etico, Sistema Sanzionatorio, Organismo di Vigilanza) sono stati identificati dei protocolli Macro che disciplinano la componente stessa.

Di seguito viene riportata una sintesi, ma per il dettaglio si rinvia al “Documento riservato di analisi dei rischi”.

Componenti Chiave	Protocolli Macro
Codice di etico e allegato Codice di Comportamento	<ul style="list-style-type: none"> • Definire i principi di comportamento interni e esterni all'azienda nel rispetto di: <ul style="list-style-type: none"> - principi e presupposti etici e legali - adeguatezza e completezza dei contenuti rispetto alle peculiarità organizzative ed operative della Società.
Sistema sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilire un sistema di sanzioni da erogare nei confronti di dipendenti, amministratori, nonché fornitori che agiscono in nome e per conto della Società, in caso di violazione da parte di tali soggetti delle previsioni del Modello
Sistema organizzativo	<ul style="list-style-type: none"> • Definire il sistema organizzativo e i soggetti che gestiscono tale sistema. • Definire l'organizzazione aziendale in modo chiaro e formalizzato in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - linee di dipendenza gerarchica; - funzioni organizzative e relative responsabilità; - rispetto del principio di contrapposizione/separazione delle funzioni. • Assicurare che il sistema organizzativo sia punto di riferimento di tutti i sistemi aziendali (poteri, processi, sistemi informativi, etc), che sia diffuso, costantemente aggiornato, rispettato.
Sistema dei Poteri	<ul style="list-style-type: none"> • Definire il sistema dei poteri e i soggetti che gestiscono tale sistema. • Assicurare che il sistema dei poteri sia caratterizzato da: <ul style="list-style-type: none"> - coerenza delle deleghe aziendali con le responsabilità organizzative assegnate alle posizioni/ruoli aziendali; - rispetto del principio della separazione dei poteri; - attenzione alle posizioni che hanno rapporti con la PA o gestiscono attività strumentali ai reati contro la PA. • Definire Matrici di autorizzazioni interne coerenti con le deleghe e con le responsabilità definite.

	<ul style="list-style-type: none"> · Assicurare che le Procure speciali siano formalizzate e giustificate.
Processi aziendali	<ul style="list-style-type: none"> · Definire i processi sensibili in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - meccanismi di controllo e separazione dei compiti definiti per i processi sensibili; - tracciabilità e verificabilità; - coerenza con il sistema dei poteri e il sistema organizzativo, nonché con le altre componenti chiave del Modello.
Organismo di vigilanza/RPCT	<ul style="list-style-type: none"> · Istituzione di un organismo permanente che assicuri il monitoraggio circa adeguatezza ed efficacia del Modello.

10.2 Protocolli Micro

I protocolli micro sono definiti nei documenti organizzativi afferenti al Sistema Documentale aziendale (Linea Guida, procedura gestionale ed operativa) e implementati nei processi aziendali a rischio.

All'interno dei documenti afferenti al Sistema Documentale aziendale relativi ai processi sensibili ex D.Lgs. n. 231/2001 sono evidenziati i protocolli di prevenzione fissi, sostituibili e alternativi o specifici implementati sui processi sensibili di riferimento; si rinvia pertanto al Sistema Documentale Aziendale, i cui documenti organizzativi sono pubblicati nella sezione dedicata della rete aziendale.

A valle dell'attività di analisi dei rischi ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012, il Sistema Documentale Aziendale è in costante aggiornamento al fine di rafforzare il presidio dei rischi sui processi aziendali. In tale ottica sono state emesse le Procedure Gestionali:

- PG-GEN-01 "Gestione Risore Umane";
- PG-GEN-02 "Gestione Processo Approvvigionamenti";
- PG-GEN-03 "Gestione Riscossione Coattiva";
- PG-GEN-04 "Gestione delle Violazioni del Codice della Strada".
- PG-GEN-05 "Regolamento per l'Uso degli Strumenti Informatici Aziendali";
- PG-GEN-06 "Imposta di Soggiorno";
- PG-GEN-07 "Ciclo Autorizzativo per il Pagamento delle Fatture e dei Documenti di Spesa";
- PG-GEN-08 "I Rimborsi effettuati direttamente dalla Società dei Pagamenti non dovuti".

Il percorso avviato di formalizzazione di documenti organizzativi è tutt'ora in corso e proseguirà nei mesi venire secondo le indicazioni emerse in sede di gap analysis; tali indicazioni sono formalizzate nel documento Analisi delle attività sensibili ex D.lgs 231/2001 art.6 comma 2 e L.190/2012, Relazione di sintesi, Revisione 02.

11 ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. N. 231/2001

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.):
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
 - Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)
 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 482 c.p.)
 - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 492 c.p.)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 -*quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento (art. 635 c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416- *bis* c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416- *ter* c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) e Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.) e Armi e munizioni comuni da sparo (Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di

valori di bollo. (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- *bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.- *Abrogato*)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
 - Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)

- Atti sessuali con minorenne (art. 609-quatens c.p.)
- Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.)
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609 – octies c.p.)

Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett. *a-bis*), L. n. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. n. 633/1941)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171- *bis*, co. 1, L. n. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, co. 2, L. n. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 1, L. n. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. *a*)
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. *b*)
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a*) e *b*) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. *c*)
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. *d*)

- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. *e*)
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*)
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*)
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter*, comma 2, L. n. 633/1941
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *a*)
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore,

in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*)

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-*ter*, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*)
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-*ter*, co. 1, L. 633/1941 (lett. *c*)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. n. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Reati previsti dal Codice penale
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
 - Scarichi sul suolo (art. 103)
 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104)
 - Scarichi in reti fognarie (art. 107)
 - Scarichi di sostanze pericolose (art. 108)
 - Inquinamento idrico (art. 137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b))
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
 - Divieto di abbandono (art. 192)

- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) (art. 187)
- Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227)
- Bonifica dei siti (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (260-bis)
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti)
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)
 - Le condotte di cui agli art. 1, co. 2, e art. 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che

costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. Inquinamento dell'ozono:
 - violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- inquinamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- inquinamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)
 - Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato: in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c)

la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare

Reati previsti dal Codice penale

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603- bis c.p.)

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs 231/2001)

Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001)

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 408/1989)
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 408/1989)

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di

cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

Articolo inserito dall'art. 39 del D.L. n. 124/2019.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 75/2020.

- reati previsti dagli artt. da 282 a 301 del D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico Leggi Doganali o "T.U.L.D.") che configurano il delitto di contrabbando, in capo a chi - in linea generale - introduce nel territorio dello Stato, in violazioni delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.